



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 febbraio 2023 n. 59 recante *“Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante l'approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2023;

VISTO il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'Esercizio Finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

VISTO il decreto ministeriale n.139 del 13 marzo 2023 il quale individua le spese a carattere strumentale comuni a più Centri di responsabilità amministrativa disponendo il loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 164, quali strutture di servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1:

- comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

- comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

VISTO il Programma nazionale per la ricerca “PNR” previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998 ed in particolare il PNR 2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15 dicembre 2020 con delibera n. 74;

CONSIDERATO che il suddetto Programma nazionale per la ricerca orienta le politiche della ricerca in Italia, individuando grandi ambiti di ricerca e innovazione, priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

CONSIDERATA in particolare, tra gli ambiti di ricerca del predetto Programma, la macro area “Salute”, che, nel sottoinsieme dell'area di intervento “Temi Generali”, Articolazione 7 “Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale”, prevede che: *“l'impatto atteso dell'attività di ricerca sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, degli over 65 e di popolazioni fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un invecchiamento sano e diminuire il loro carico economico sul Servizio sanitario nazionale....; salute mentale e interventi finalizzati a limitare i comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalità e suicidi e per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la salute attraverso ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali, più salutari, sicuri, inclusivi e sostenibili con piani di prevenzione e monitoraggio anche per affrontare situazioni ad alto impatto emotivo”*;

VISTO decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare il Capo IX *“Misure per la ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO in particolare l'art.60, comma 4, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, il quale prevede tra le attività finanziabili con le risorse del Fondo FIRST anche le *“azioni di innovazione sociale”* e la *“formazione di capitale umano di alto livello qualitativo”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'articolo 20 il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del predetto Fondo FIRST sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 172 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, in particolare, l’articolo 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire “*per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese [...] nei settori di spesa tra l’altro relativi a: [...] c) ricerca [...]*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare l’articolo 1, comma 1072, il quale dispone che “*il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per interventi, tra l'altro, nel settore "d) ricerca"*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante “*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre del 2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento a quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state disposte le occorrenti variazioni di bilancio sul Capitolo 7245 piano gestionale 02 di nuova istituzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle risorse attribuite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che in particolare ripartisce le somme stanziare sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinando ai PRIN, per l’anno 2023, € 50.000.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante “*Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19405/2019, con il quale, ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta, l’occorrente variazione di bilancio sul Capitolo 7245, Piano gestionale 03;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 giugno 2019 n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziare a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera "d) ricerca" della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già attribuite al Ministero, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale risulta, per l’anno 2023, ripartito per il FIRST, l’importo di euro 8.860.000,00;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2021 n.1368;

VISTO il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 con n.139, il quale disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1 comma 551 il quale dispone che *“...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* ed in particolare l'articolo 64, comma 6, il quale dispone *“In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.”*



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

CONSIDERATO che le risorse destinate al citato fondo FIRST sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2023 sui capitoli di seguito indicati:  
- Missione 017, Programma 022, Azione 004 *“Interventi di sostegno alla ricerca pubblica”*, Capitolo 7245 - *“Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”*;  
- Missione 23, Programma 005, Azione 0002 *“Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”*, Capitolo 7345 *“Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - Finanziamento progetti di cooperazione internazionale”*;

VISTO l'articolo 6 del predetto decreto ministeriale n.82 del 27 febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023, dispone l'assegnazione al Direttore generale della Direzione generale della ricerca, le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 17.22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata;

VISTO l'articolo 7 del predetto decreto ministeriale n.82 del 27 febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023, dispone l'assegnazione al Direttore generale della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale;

CONSIDERATO che sulla base delle predette disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del richiamato Decreto Ministeriale n.82 del 27 febbraio 2023, i capitoli 7245 e 7345, destinati, come detto, alle risorse del Fondo FIRST, sono affidati, per l'esercizio finanziario 2023, rispettivamente alla gestione della Direzione generale della ricerca e della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

VISTA la nota prot. 3369 del 17 giugno 2022 con la quale la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, in ordine alle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023 – 2025 – del Ministero dell'università e della ricerca, ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze-Ispettorato generale del bilancio, la proposta di appostare sul capitolo 7345 attribuito alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione e della Internazionalizzazione, il 15% dello stanziamento del capitolo 7245 destinato ex lege alle progettualità internazionali, al fine di agevolare la gestione contabile dello stanziamento, considerate le regole di funzionamento del FIRST;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2023, pari ad euro 26.250.197,00;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 8.860.000,00;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro 12.852.844,00;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

RITENUTO che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art.1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

VERIFICATE, con riferimento agli impegni da assumere per le progettualità in ambito internazionale, le maggiori esigenze per l'esercizio finanziario in corso rispetto al solo 15% trasferito sul capitolo 7345 con la Legge di bilancio 2023;

RITENUTO di poter procedere in sede di assestamento di Bilancio alla formulazione di una proposta di variazione compensativa dal capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti internazionali al fine di garantire il rispetto del principio di univocità tra programmi di spesa e centri di responsabilità amministrativa, affermato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (artt.21 comma, 2, 2 bis e 40 della l.196/2009), e di limitare nel tempo la fase di co-gestione finanziaria e amministrativa a vantaggio di una unitarietà procedurale che assicuri una più efficace gestione dello Fondo FIRST;

CONSIDERATO che, rispetto a tali complessive risorse del Fondo FIRST, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto:

- a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245, per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00, in quanto già destinate per natura della spesa al *“Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)”*;
- b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro 12.852.844,00 in quanto già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

CONSIDERATO, pertanto, che, per l'anno 2023, costituiscono oggetto del presente riparto le suddette risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 26.250.197,00 nonché le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245, pari ad euro 8.860.000,00;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo 7245 per l'anno 2023 per la quota complessiva di euro 35.110.197,00 tenuto conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote del fondo FIRST a specifici interventi;

RITENUTO di voler destinare le residue disponibilità del fondo FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca volte a promuovere la *“salute ed il benessere”* con particolare riferimento a misure ed interventi mirati a ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle Università, in coerenza con le previsioni dell'ambito di ricerca e innovazione *“Salute”* del PNR 2021-2027, come declinato nell'articolazione n.7 *“Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale”*;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 4561 del 02.05.2023, con cui la Direzione Generale della ricerca, per il tramite del Segretariato Generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ha formulato una proposta di provvedimento;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

#### *Ripartizione delle risorse*

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2023, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)", pari a complessivi € 35.110.197,00 sono ripartite e assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:
  - a) € 17.555.098,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 526.652,96 pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;
  - b) € 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale; in tale importo rientra la quota di € 3.511.019,70 pari al 10 per cento delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 263.326,48 pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.
  - c) € 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, area d'intervento "Temi generali", attività di promozione del "benessere" mirate in particolare a ridurre i fattori del disagio psicologico degli studenti nelle Università. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 263.326,48 pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.

#### **Art. 2**

#### *(Allocazione contabile delle risorse disponibili)*

1. L'importo complessivo di € 17.555.098,50 di cui all'art.1, comma 1, lett.a), grava sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per l'importo di € 8.695.098,50 e sul piano gestionale 03 per € 8.860.000,00.
2. Gli importi complessivi di cui all'articolo 1 lett.b) e c) gravano esclusivamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.

#### **Art. 3**

#### *(Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale)*

1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

e della ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.
4. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

### **Art. 4**

*(Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale)*

1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative europee, internazionali o bilaterali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
  - a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;
  - b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi bandi integrativi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

### **Art.5**

*(Iniziative di sostegno per ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle Università)*

1. L'assegnazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che perseguano l'obiettivo di ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle Università, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, come declinato



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

nell'articolazione n.7 “*Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale*” dell'area di intervento “*Temi generali*”.

2. In particolare il risultato che si intende perseguire è il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti.
3. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*